

federgasacqua

Commissione servizi funerari

**CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO MUNICIPALE
DEI TRASPORTI FUNEBRI**

Nota esplicativa: L'elaborato è composto da un testo di 30 articoli e da Note applicative numerate, richiamate nel testo.

Le parti del capitolato che possono essere soggette ad adottamenti in sede locale sono in corsivo.

ARTICOLO 1

Oggetto e caratteristiche della concessione.

La concessione ha per oggetto l'esercizio del servizio municipale, con diritto di privatista, ai sensi dell'art. 1 n. 8 del T.U. 15.10.1925 n. 2578 e dell'art. n. 7 del Regolamento 4.10.1986 n. 902 dei trasporti funebri nel territorio del Comune e comprende la somministrazione dei veicoli, del personale e degli accessori occorrenti. (1)

Il servizio si svolge secondo le norme del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 e successive modificazioni nonché del regolamento comune in materia, del presente capitolato e delle norme che occorresse in seguito adottare.

ARTICOLO 2

Esclusività del servizio - Diritto di privatista

Salve le eccezioni di cui all'art. 17 - IV comma del D.P.R. 21.10.1975 n. 803 e salvi i trasporti riservati al Comune di cui al primo comma dell'art. 3 del presente capitolato, i trasporti di salme nel territorio del Comune sono svolti esclusivamente con i mezzi forniti dall'impresa concessionaria sia in circostanza di ordinaria come di straordinaria mortalità anche per epidemia o per altra causa.

I trasporti di salme provenienti da altri Comuni o dall'estero e i trasporti di salme fuori Comune, fatti da terzi, senza quindi impiego di mezzi dell'impresa concessionaria, sono assoggettati al diritto di privatista, di cui all'art. 17 - III comma del D.P.R. 21.10.1975 n. 803, stabilito nell'apposita tariffa; tale diritto è esclusivamente a favore del Comune.

L'Amministrazione, a richiesta, semprechè non sia di pregiudizio ai servizi, può autorizzare l'assunzione del servizio da parte del concessionario, anche in altri Comuni.

ARTICOLO 3

Servizi a carico del Comune e servizi estranei alla concessione

Sono effettuati direttamente con mezzi e personale dell'impresa concessionaria i trasporti di cui all'art. 14 lettera b):

- per le salme di persone non reclamate dai familiari o di cui nessuno abbia disposto per i funerali;
- per le salme dirette ai depositi di osservazione, all'Istituto di medicina legale o di anatomia;
- per i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- per i trasporti da cimitero a cimitero del Comune, di salme per diversa sepoltura;
- per i feretri vuoti, di provvista del Comune al domicilio delle persone defunte per le quali è stato autorizzato il funerale gratuito ed il trasporto di dette salme al cimitero.

Per ciascuno di questi trasporti funebri dovrà risultare ap-

posito ordinativo dai servizi emesso dall'Amministrazione comunale. Per detti servizi è corrisposto il compenso previsto al successivo articolo 15.

I trasporti dei resti mortali, provenienti da esumazione o estumulazione, e di ceneri, non sono ne' oggetto di privativa, ne' della presente concessione e possono svolgersi anche a cura dei familiari interessati.

ARTICOLO 4

Durata - Gestione provvisoria

La concessione ha la durata di anni dal al Per la scadenza non è richiesto alcun preavviso o notifica.

Qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza della concessione, la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva o comunque il nuovo concessionario non abbia assunto effettivamente l'esercizio, l'impresa concessionaria è tenuta a prestare servizio fino all'inserimento della nuova impresa ed in ogni caso non oltre un anno dalla scadenza, alle stesse condizioni della gestione cessata.

La ditta concessionaria, se durante il periodo della concessione ha provveduto al rinnovo di almeno un terzo degli automezzi, ha titolo di preferenza, a parità di condizioni, per l'affidamento della concessione per l'immediato periodo successivo, salvo che il Comune non intenda assumere la gestione del servizio stesso in economia od a mezzo di azienda speciale.

ARTICOLO 5

Consistenza del servizio

I percorsi e le soste da effettuarsi dall'impresa nei trasporti funebri risultano (all'art. ... del regolamento comunale). (2) In ogni caso il trasporto deve essere completo dal luogo di prelievo della salma alla sepoltura e dev'essere eseguito con la stessa classe di (3) vettura.

L'impresa dovrà attrezzarsi in modo da poter effettuare quattro trasporti (funerali) giornalieri, in ore diverse, due al mattino e due al pomeriggio (eccettuati i giorni festivi), in modo da evitare, se possibile, la contemporaneità dei trasporti.

Tale prestazione (due funerali contemporanei) potrà essere richiesta dall'Impresa soltanto in casi eccezionali, qualora i funerali da effettuare siano in numero superiore a quattro. (4)

Eventuali variazioni sono da concordare fra Comune e l'impresa concessionaria.

ARTICOLO 6

Mezzi di servizio

I mezzi di trasporto sono a motore, (ripartiti in classi come specificato all'art. (5).

L'impresa deve avere, (per ogni classe di vetture), una dotazione sufficiente di vetture per assicurare il regolare e decoroso disimpegno dei servizi giornalieri, in relazione alla mortalità ed alle richieste del pubblico.

Parimenti deve tenere in servizio od essere comunque in grado di avere a sua disposizione il personale necessario per la guida dei mezzi e per il carico e scarico a braccia del feretro, dal momento della levata della salma fino al termine delle operazioni relative al trasporto funebre. (6)

ARTICOLO 7 Dotazione minima

La dotazione minima di autovetture è così determinata:

- a) autofunebre "carro chiuso" per trasporti gratuiti N.
- b) autofunebre per trasporti a pagamento N.
- c) Portacorone a trazione meccanica N.

L'impresa concessionaria è tenuta ad aumentare la dotazione minima in proporzione alle esigenze del servizio ed alle richieste del pubblico, a sue spese e senza diritto a compensi di sosta o ad indennità.

I veicoli delle varie specie, che normalmente sono adibiti ai trasporti, di cui alla presente concessione, devono essere dall'impresa precisati per lettera, all'amministrazione all'inizio della concessione.

Le successive eventuali variazioni devono essere, pure per lettera, notificate entro dieci giorni dalla data in cui si sono verificate.

ARTICOLO 8 Locali

L'impresa concessionaria deve disporre di un locale ad uso ufficio, munito di apparecchio telefonico, nonché di appositi, adeguati locali, conformi alle esigenze tecniche ed igieniche, per i veicoli, per gli accessori di servizio, siti in località appartata.

I locali devono essere riconosciuti idonei dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'USL n. ... ed essere accessibili in qualunque ora del giorno al personale municipale incaricato dall'accertamento dello stato del materiale e dei mezzi.

L'Amministrazione può richiedere opportune riparazioni e sostituzioni di locali.

Sia per i locali che per i veicoli si richiamano gli artt. 19 e 20 del regolamento D.P.R. 21.10.1975 n. 803.

ARTICOLO 9 Caratteristiche dei veicoli - Modificazioni

I veicoli impiegati nei trasporti funebri devono essere, per struttura e per manutenzione, strettamente conformi alle nor-

me di polizia mortuaria e sanitaria; in particolare devono essere riconosciuti idonei dal Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica dell'U.S.L. competente, prima di essere posti in servizio e in periodiche visite annuali.

I veicoli, sia per i trasporti funebri sia per i servizi accessori, hanno le caratteristiche di struttura e di decorazione risultanti (per ogni classe), dall'approvazione dei relativi progetti da parte dell'Amministrazione; in particolare su ognuno di essi deve risultare lo stemma del Comune.

L'impresa concessionaria deve fare eseguire, senza compenso od indennità, ai mezzi - veicoli, accessori, bordature, vestiario - le modifiche e miglioratorie che il Comune ritenesse opportune.

A sua volta l'impresa concessionaria può proporre al Comune modifiche o trasformazioni a vantaggio del servizio, da attuarsi dopo l'approvazione del Comune stesso.

Qualora esigenze eccezionali rendessero indispensabile la trasformazione straordinaria degli automezzi, si potrà addiventare a revisione, ai sensi dell'art. 17 del capitolato.

ARTICOLO 10 Fotografie dei mezzi

I vari tipi di veicoli, con i relativi accessori, ed il vestiario del personale, devono risultare da apposite fotografie da depositare, firmate dall'impresa concessionaria e controfirmate dal Sindaco, all'ufficio municipale competente.

Copia delle fotografie dei veicoli, a cura dell'impresa, deve essere fornita alle imprese di Onoranze Funebri operanti nel Comune per la scelta da parte del pubblico.

ARTICOLO 11 Disciplina del servizio

I rapporti amministrativi e di servizio fra l'impresa ed il Comune, si svolgono attraverso l'Ufficio preposto ai servizi funebri e del cimitero.(7)

Il trasporto deve essere eseguito con l'ordine, la distribuzione e l'orario che sono prescritti dall'Ufficio.

ARTICOLO 12 Svolgimento del servizio

Per ogni servizio, prima dell'uscita dai locali di deposito, il responsabile dell'impresa concessionaria deve accertare che personale, veicoli ed ogni accessorio siano tutti in stato decoroso ed in condizioni da lasciar presumere che non possano accadere incidenti o ritardi nel corso del servizio.

Almeno dieci minuti prima dell'ora del funerale, indicato sulla bolletta, il carro funebre deve trovarsi al luogo di parten-

za del funerale. Tanto nel tragitto dal locale di deposito al luogo del funerale, quanto nel ritorno, compiuta la funzione, i veicoli devono percorrere le vie meno frequentate e l'itinerario prestabilito, procedendo a velocità normale, e osservando in ogni caso le norme di viabilità.

Non è permesso, in caso di pioggia o neve, togliere gli accessori a ornamento degli automezzi o di apportare altre modifiche.

Durante l'accompagnamento il personale dell'impresa concessionaria deve attenersi agli ordini che venissero impartiti dal necroforo incaricato della direzione o del controllo igienico sanitario del funerale. (9)

ARTICOLO 13

Personale - Requisiti e comportamento

Il personale addetto ai veicoli deve essere di età superiore ai 18 anni e di aspetto e costituzione regolari; deve tenere in servizio un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura del servizio stesso ad eseguire scrupolosamente gli ordini di servizio.

L'impresa concessionaria deve fornire i nominativi del personale adibito al servizio comunicando tempestivamente eventuali variazioni; a richiesta dell'Amministrazione, deve sostituire il personale inadeguato o che venisse meno ai doveri di servizio.

Il personale deve essere dotato di divisa decorosa, di stoffa scura, da approvarsi dal Comune e di impermeabile per i giorni di pioggia.

Svoltasi la prima parte della cerimonia funebre, al personale dell'impresa concessionaria, che porterà a compimento il trasporto, può essere affidato, a richiesta dal Comune, il compito della consegna al cimitero della salma e dell'autorizzazione al seppellimento, in luogo del necroforo, senza che ciò possa costituire titolo a compenso. (10)

ARTICOLO 14

Manutenzione ed efficienza dei mezzi

Tutta l'attrezzatura dell'impresa concessionaria deve essere sempre in piena efficienza dal lato funzionale e tecnico ed in ottimo e decoroso stato di conservazione.

Particolarmente si devono rinnovare le verniciature, le decorazioni dei veicoli, i drappi ed il vestiario del personale, appena risultino deteriorati o scoloriti.

Qualora l'impresa concessionaria non segua le riparazioni e le surrogazioni di cui sopra, sarà in facoltà dell'Amministrazione, previa diffida, di provvedervi come crederà meglio, a spese dell'impresa stessa, deducendo poi l'importo, previa comunicazione scritta, dalla liquidazione mensile o dalla cauzione, secondo le norme stabilite dal successivo art. 20 e salva l'applicazione della penale prevista dal detto articolo.

Le vetture devono essere accuratamente disinfettate sia

nella parte riservata alle salme sia in quella riservata all'autista ed ai familiari, almeno una volta alla settimana ed ogni qualvolta si verifichi perdita di sostanze organiche.

ARTICOLO 15

Corrispettivi spettanti al Comune e all'impresa concessionaria

La tariffa del trasporto funebre è fissata dal Comune ed è costituita per ogni classe da un importo unico che consta di due parti: una spettante al Comune e l'altra spettante all'impresa concessionaria pari al corrispettivo di cui ai commi seguenti.

Indipendentemente dai corrispettivi spettanti all'impresa, il Comune ha sempre facoltà di modificare l'importo dei diritti propri, senza che ciò possa, per se stesso, costituire protesta di variazione anche per quelli dell'impresa.

I corrispettivi spettanti all'impresa, per ogni servizio (delle varie classi), qualunque sia il numero dei trasporti e anche se effettuati in giorni festivi, sono quelli risultanti in esito alla gara per l'affidamento della concessione.

A titolo di corrispettivo il Comune pagherà al concessionario del servizio:

- il canone annuo di L. per i servizi a carico del Comune indicati all'art. 3 del presente capitolato;

- il compenso di L. per ogni trasporto individuale di salma che il Comune autorizzasse e ponesse a proprio carico (ad es. trasporti d'onore, per calamità, ecc.);

- il compenso di L. per ogni trasporto funebre a pagamento di cui all'art. 14 lettera a) del D.P.R. 21.10.1975 n. 803. (11)

Per servizi richiesti per motivi privati, non quindi per esigenze di servizio, in orario diverso da quello ordinario, e corrisposto a carico del richiedente, l'aumento del (35) per cento; così pure quanto sia richiesto, e possa essere permesso, un percorso maggiore dell'ordinario o di effettuare il corteo anche nella seconda parte del trasporto e cioè dalla Chiesa al cimitero: tale somma di aumento è ripartita in pari misura fra il Comune e l'impresa concessionaria, nel rapporto di 3/4 al Comune e 1/4 all'Impresa. (12)

ARTICOLO 16

Pagamenti - Modalità

I pagamenti all'impresa concessionaria per i trasporti a carico del Comune sono fatti a mesi maturati, secondo l'elenco nominativo presentato dall'impresa concessionaria verificato con le registrazioni dell'Ufficio comunale competente.

L'importo risultante da tali registrazioni, dopo essere stato depurato delle eventuali trattenute, alle quali dovesse essere assoggettata l'impresa, viene comunicato alla Ragioneria per l'emissione del relativo mandato.

L'importo dei diritti spettanti per trasporti e altre prestazioni a pagamento, da parte dei privati, secondo tariffa, è versato

dagli interessati all'Amministrazione Comunale, mediante bollettino di conto corrente postale sul quale sono nettamente distinte le somme spettanti al Comune e all'impresa oltre al nominativo del defunto e alla data del trasporto. (13)

I pagamenti per servizi a carico del Comune, sono fatturati a parte secondo i corrispettivi di cui apposti provvedimenti.

ARTICOLO 17 Revisione corrispettivi

I corrispettivi spettanti all'impresa concessionaria sono suscettibili di revisione per aumenti o per riduzione superiori al 5 per cento ed ai sensi delle disposizioni generali che sono o saranno applicabili in materia.

La domanda di revisione dei corrispettivi presentata dall'Impresa concessionaria o dal concedente per l'accertamento delle eventuali variazioni in aumento o per riduzione sarà valutata in base alle tariffe guida per i trasporti funebri pubblicate periodicamente dalla Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas Acqua e varie - settore funerario.

In mancanza, l'accertamento delle eventuali variazioni, salvo disposizioni generali, è fatto sui seguenti parametri: mano d'opera, benzina, altri oneri, per i quali è convenzionalmente stabilita la seguente rispettiva incidenza: 50, 30, 20 per cento.

La variazione del costo della mano d'opera è ricavata dai dati forniti dagli enti competenti, facendo la media tra le variazioni del costo del manovale, dell'operaio qualificato e dell'operaio specializzato. Per la benzina valgono le variazioni risultanti dai listini delle quotazioni ufficiali della locale Camera di commercio o i prezzi di assegnazione.

Salvo casi eccezionali, le richieste per revisione prezzi devono essere portate a conoscenza dell'altra parte con domanda scritta e motivata - contenente altresì l'indicazione dell'aumento o della diminuzione percentuale che si richiede - almeno novanta giorni prima della data dalla quale si intende far decorrere i nuovi corrispettivi proposti.

Essendo la tariffa del trasporto funebre soggetta al regime delle tariffe amministrative, si rimanda alle norme fissate dalla legislazione per il settore.

Dopo la scadenza del contratto, non è più ammesso alcun conguaglio retroattivo.

ARTICOLO 18 Responsabilità

L'impresa concessionaria è direttamente responsabile di fronte ai terzi, nonché di fronte al Comune ed al personale municipale addetto ai servizi funebri, dei danni di qualsiasi natura, sia a cose sia a persone, causati dal disimpegno dei servizi, nonché dalle conseguenze per inesatto adempimento dei servizi ad essa imputabile.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità al riguardo,

come pure per danni o sinistri che dovessero subire i materiali ed il personale dell'impresa, durante i servizi stessi.

ARTICOLO 19 Assicurazioni - Norme sindacali

L'impresa concessionaria è tenuta ad applicare, a favore del personale da lei impiegato per il servizio, tutte le forme di assicurazione prescritte dalle disposizioni che sono e saranno vigenti, come anche le norme di legge e sindacali a tutela del lavoratore.

L'impresa deve pure contrarre, per la durata della concessione una congrua assicurazione per la responsabilità civile derivante dal trasporto di persone con propri automezzi, nonché contro i danni dell'incendio di tutti i materiali ed accessori di servizio.

ARTICOLO 20 Penalità

L'inosservanza delle prescrizioni degli articoli precedenti, e qualunque infrazione agli ordini e norme avute, rendono passibile l'impresa di una penale da applicarsi discrezionalmente dall'Amministrazione, da L. fino a L., secondo la gravità della mancanza accertata. Essa è inflitta con lettera motivata del Sindaco, previa comunicazione dell'impresa dei rilievi, con invio a produrre le controdeduzioni entro 5 giorni.

L'ammontare della penalità è dedotto, senza d'uopo di formalità alcuna, dall'importo della nota mensile di cui all'art. 16. Occorrendo, l'Amministrazione può anche rilevare sulla cauzione, senza ricorrere ad atto od intervento giudiziario, ma con notifica amministrativa dell'addebito, con termine di 10 giorni per il pagamento.

ARTICOLO 21 Rescissione del contratto - Requisizione mezzi

Qualora le mancanze si ripetessero con tale frequenza da compromettere, a giudizio dell'Amministrazione, il buon adempimento del servizio, e nel caso in cui la ditta non reintegrasse prontamente la cauzione che fosse diminuita in seguito a prelievi fatti dal Comune, in applicazione degli articoli 14 e 20, è in facoltà del Comune di dichiarare risolto il contratto. A tal fine il Comune dà avviso all'Impresa con lettera, da notificare in via amministrativa, e senza azione giudiziale. In conseguenza di tale provvedimento è incamerata la cauzione, salva sempre l'azione per i danni che, dalla anticipata risoluzione, potessero derivare al Comune.

Nel caso di rescissione anticipata, impregiudicato il diritto

di rilievo di cui al secondo comma dell'articolo seguente, il Comune ha pure facoltà di requisire temporaneamente, in tutto o in parte, i mezzi di trasporto ed il relativo materiale, e di avvaltersene per la continuazione del servizio, direttamente o per mezzo di persona o ditta, fino alla scadenza del contratto o quanto meno fino al nuovo conferimento della gestione del servizio. Il corrispettivo dovuto per la requisizione, in difetto di accordo fra parti, è stabilito da due periti nominati dalle parti stesse, con facoltà a questi due periti di nominarne un terzo in caso di mancato accordo. Nel caso poi che i due periti non si accordassero sulla scelta del terzo perito, la nomina di questi è devoluta al Presidente del Tribunale competente per territorio.

ARTICOLO 22

Rilievo dei mezzi - Deposito cauzionale

Alla scadenza della concessione, l'impresa cessante è obbligata a cedere e correlativamente l'impresa subentrante è a sua volta obbligata a rilevare tutti i mezzi di trasporto, in stato di attività e relativi accessori, il tutto a prezzo di stima, da effettuarsi in base allo stato d'uso e di conservazione ed al loro impiego abituale.

Uguale diritto è riconosciuto al Comune qualora intenda esercire in proprio il servizio.

In caso di disaccordo fra le parti circa la stima dei materiali da cedere e da rilevare, si applica la procedura stabilita all'articolo precedente.

Agli oneri di cessione e di rilievo, le parti possono in tutto o in parte derogare, se d'accordo e se il Comune ritiene di dare il suo benestare.

A garanzia degli obblighi di rilievo e di cessione, i concorrenti alla gara per la concessione del servizio devono versare al Comune una somma a titolo di importo presunto del valore di rilievo, quale viene determinata all'art. 27, salvo il conguaglio definitivo a norma dell'art. 21.

ARTICOLO 23

Divieto di cessione

E' vietata, salvo benestare scritto dell'Amministrazione, la cessione totale o parziale, comunque larvata, della concessione, sotto pena della rescissione del contratto con l'incameramento della cauzione e con gli altri effetti di cui all'art. 21 precitato.

Il titolare dell'impresa concessionaria od il legale rappresentante, se trattasi di società, sono tenuti a dirigerla personalmente coadiuvati, se occorre, da personale che abbia il gradimento dell'Amministrazione e che sia riconosciuto idoneo.

ARTICOLO 24

Soggezione a capitolati, leggi, regolamenti

Oltre alle condizioni del presente capitolato, l'impresa con-

cessionaria è pure soggetta, in quanto possa occorrere e sia applicabile, alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, al regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 e successive modificazioni, al regolamento comunale per il servizio mortuario e cimiteri ed alle loro successive eventuali modifiche, al T.U. sulla municipalizzazione del 15.10.1925 n. 2578 e al relativo regolamento di attuazione D.P.R. 4.10.1986 n. 902 e successive modificazioni.

ARTICOLO 25

Cauzione

L'impresa concessionaria deve prestare, a garanzia delle obbligazioni inerenti al contratto, una cauzione in L. in contanti od in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato come da legge ammessi e valutati per le gare pubbliche, polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.

La cauzione provvisoria dev'essere depositata due giorni prima della gara alla Tesoreria municipale.

La cauzione definitiva, per entità pari a quella provvisoria resta vincolata, anche dopo la scadenza della concessione, sino al completo soddisfacimento degli obblighi di capitolato. Essa può, nel corso del contratto, essere aumentata o diminuita in seguito ad aumento o diminuzione dell'ammontare presunto spettante all'impresa per i servizi di cui al presente appalto.

Se costituita in titoli, deve comunque, nel corso della concessione stessa, essere prontamente integrata, a richiesta del Comune, ogni qualvolta, per variazioni nelle quotazioni dei titoli, dovesse verificarsi una diminuzione del suo valore, superiore al 10 per cento.

ARTICOLO 26

Attività privata dell'impresa concessionaria

Se, in esito alla gara, risulta aggiudicata la concessione a persona o società esercente, con regolare licenza, impresa di pompe funebri, questa deve aver già adottato il codice di comportamento secondo il testo concordato fra le organizzazioni nazionali pubblicate e private di categoria il 26.02.1987 e successive modificazioni, e presentare apposita certificazione rilasciata al Collegio dei Garanti.

ARTICOLO 27

Rilievo di materiali

I mezzi che, ai sensi dell'art. 22, la Ditta aggiudicataria è obbligata a rilevare a sua volta a cedere sono i seguenti:

N..... (14)

Il rilievo è da attuarsi all'inizio della nuova concessione ed

a prezzi di estimo, secondo le modalità previste all'art. 22.

Al fine di garantire all'impresa concessionaria cessante il pagamento immediato dei materiali da cedere e al nuovo concessionario la consegna tempestiva dei materiali oggetto del rilievo, gli aspiranti per essere ammessi alla gara, devono versare al Comune la somma di L. quale importo presunto del rilievo, senza pregiudizio della valutazione da farsi come segue. Tale somma è dall'Amministrazione trattata e a suo tempo rimessa all'impresa concessionaria cessante all'atto della consegna dei materiali.

La liquidazione definitiva, in forma amichevole o, in difetto, accertata a norma dell'art. 22, deve poi essere definita direttamente fra le parti, con i seguenti congruagli di dare o di avere, entro un mese dalla data di inizio della nuova concessione.

Il concessionario cessante, quale proprietario dei materiali oggetto del rilievo, è ovviamente dispensato dal versamento della somma suddetta; deve invece versare la somma di L. a garanzia della regolare e tempestiva consegna dei materiali stessi. Tale somma è restituita all'atto della consegna dei materiali o immediatamente dopo la gara, qualora risulti ancora assegnatario della gara stessa.

ARTICOLO 28

Modalità di conferimento della gestione

Il conferimento della concessione per il periodo è effettuato per (15), secondo le norme vigenti dalla legge comunale provinciale e per la contabilità generale dello Stato.

La concessione è aggiudicata al concorrente che ha fatto l'offerta migliore, rispetto al limite di ribasso minimo, che previamente verrà stabilito dall'Amministrazione in apposita scheda segreta, sui prezzi posti a base della gara.

La percentuale di variazione deve essere uniforme per tutte le voci del tariffario allegata e ciascun concorrente deve precisare, per ogni singola voce, il prezzo, arrotondato risultante dall'applicazione della percentuale di ribasso offerta.

A parità di offerta, la gara è aggiudicata alla ditta precedentemente concessionaria ai sensi dell'art. 4 del capitolato in corso, qualora si verificano le condizioni in detto articolo indicate.

La concessione è aggiudicata anche con una sola offerta ammissibile.

I documenti da presentare per essere ammessi alla gara e le condizioni della gara sono indicati nella lettera di invito.

In particolare è richiesta l'attestazione da parte del Collegio dei Garanti costituito in applicazione del Codice di Comportamento per le imprese di Onoranze Funebri della adesione al codice stesso e delle eventuali irregolarità commesse, qualora il concorrente svolgesse pure attività di pompe funebri.

Le offerte devono essere redatte in conformità alle condizioni stabilite nella lettera di invito; se redatte in modo imperfetto o condizionate non sono prese in considerazione.

ARTICOLO 29

Riscatto del servizio affidato in concessione

Per il riscatto del servizio affidato in concessione applicano le norme del Capo II del D.P.R. 4.10.1986 n. 902 e successive modificazioni.

ARTICOLO 30

Spese di atto

Le spese di contratto e ogni altra accessoria e dipendente sono a carico della impresa aggiudicataria. A tal fine per l'amministrazione alla gara è da farsi il deposito di L. in contanti.

Note applicative

1) La possibilità di far riferimento ad un ufficio comunale per la fissazione degli orari dei trasporti funebri e per quant'altro occorra è a discrezione dell'Amministrazione:

Si ritiene che per comuni di piccole dimensioni o anche di medie dimensioni senza accentuata concorrenzialità fra imprese funebri operanti l'Amministrazione Comunale si possa limitare a rilasciare le autorizzazioni e/o decreti per i trasporti funebri previsti dal D.P.R. 803/75 e ai riscontri contabili necessari, lasciando l'organizzazione del servizio e la fissazione degli orari all'impresa concessionaria che a sua volta deve attenersi alle norme fissate con ordinanza del Sindaco sui criteri generali di fissazione dei trasporti e a quanto indicato nel locale regolamento di polizia mortuaria. (o di igiene)

Anche se l'istituto della concessione prevede il rapporto diretto con l'utenza da parte del concessionario, nel tempo nel nostro Paese è venuta di fatto a determinarsi una sorta di istituto ibrido a metà strada tra la concessione e l'appalto, con caratteristiche più o meno accentuate verso l'uno o l'altro degli istituti, in base alla situazione locale e alla dimensione dell'Ente concessionario.

Pertanto può anche ipotizzarsi la possibilità, in casi diversi da quelli in cui al II capoverso della presente nota, di accentuare le cautele a favore del controllo della regolarità del servizio, con l'istituzione di un filtro comunale nei rapporti con l'utenza.

Ciò determinerebbe l'inserimento nell'art. 1 di un comma ulteriore dopo il I che così recita:

"Il concessionario ha rapporti di servizio solo col Comune: i privati richiedono i servizi non alla ditta concessionaria ma esclusivamente all'Ufficio municipale e secondo la tariffa stabilita dal Comune stesso".

- 2) O in alternativa nell'ordinanza del Sindaco n. del
- 3) Il comune può prevedere più classi di trasporto funebre in relazione agli usi e costumi locali, anche se l'ordinamento è quello di giungere a trasporti di classe unica.
- 4) Queste indicazioni di massima possono variare in relazione agli usi locali e alle dimensioni del Comune.
- 5) Qualora il Comune decidesse di prevedere più classi di trasporto funebre deve indicare le differenze che risultano sia per la tariffa applicata sia per le prestazioni fornite e/o il mezzo utilizzato.
- 6) Gli usi locali, l'organizzazione dei servizi comunali possono prevedere forme diverse di prestazione del servizio.
- 7) In alternativa indicare quale altro ufficio.
- 8) L'articolo 11 è da adattare alle diverse situazioni locali in relazione a quanto precisato nella nota 1). Nel caso la situazione locale necessitasse di filtro comunale con l'utenza dopo il I comma vi è da aggiungere il seguente:
"I rapporti col pubblico si svolgono solo con il Comune al quale è da farsi la richiesta del trasporto, la determinazione delle relative modalità, il pagamento dei diritti.
L'apposito ufficio del Comune, ricevuta la richiesta, trasmette all'impresa l'ordine, per iscritto su apposito modulo, dei servizi da eseguirsi.

In caso di urgenza, l'ufficio può ordinare un servizio anche per mezzo del telefono, salvo per la conferma per iscritto".

Inoltre vi è da aggiungere in coda all'articolo il seguente comma:

"A tal fine un incaricato dell'impresa può essere richiesto presso l'ufficio per le comunicazioni che interessano il servizio e per coadiuvare, se del caso, l'attuazione del servizio in periodi di maggiore mortalità".

- 9) Se l'Amministrazione comunale prevede un proprio dipendente per svolgere tale compito.
- 10) Anche in questo caso è in relazione agli usi e consuetudini locali.
- 11) Da adattare in relazione al diverso sistema tariffario adottato (una o più classi, soste permesse, ecc.).
- 12) Da modificare in relazione agli usi locali.
- 13) Altre soluzioni potranno essere studiate e applicate in sede locale.
- 14) Riportare l'indicazione che normalmente corrisponde a quella di cui all'art. 7.
- 15) Asta pubblica, o licitazione privata o ancora trattativa privata.